



COMUNE DI FOLLONICA

PROVINCIA DI GROSSETO

PARERE SULL'APPROVAZIONE DEL DINIEGO ALLO STRALCIO PARZIALE
ART.1 COMMI 227-229 LEGGE N.197/2022

L'Organo di Revisione

Dott. Andrea Galletti

Dott. Gianluca Buselli

Rag. Alberta Dainelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 45/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

Comune di Follonica
Verbale n. 1 del 17/01/2023

* * *

Parere dell'organo di revisione sull'approvazione del diniego allo stralcio parziale ai sensi dell'art.1 commi 227-229 della legge n.197/2022.

I sottoscritti Dott. Andrea Galletti, Dott. Gianluca Buselli e Rag. Alberta Dainelli, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 57 del 30/06/2020;

- premesso di aver ricevuto, in data 16/01/2023, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto il diniego allo stralcio parziale art.1 commi 227-229 legge n.197/2022;
- considerato che l'articolo 1, comma 227, legge 29/12/2022, n. 197 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2023) dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1/01/2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
- considerato, altresì, che in tale ipotesi rimarrebbe, comunque, dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- preso atto che l'articolo 1, comma 229, legge 29/12/2022, n. 197, dispone che gli Enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31/01/2023;
- atteso che l'articolo 1, comma 231, legge 29/12/2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 13/04/1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- preso atto che, a parere dell'Ente, l'adozione della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022, disciplinata dal comma 231;

- considerato, inoltre, che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto e che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

- preso atto della volontà dell'Ente di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

- considerato che l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/00;

tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 esprime **parere favorevole** alla deliberazione tramite la quale l'Ente intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'art.1 della Legge n.197 del 29 dicembre 2022 di non applicare le disposizioni del comma 227 e conseguentemente quelle del comma 228 relativo allo stralcio dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Con i migliori saluti.

Follonica, 17/01/2023

F.to Dott. Andrea Galletti

F.to Dott. Gianluca Buselli

F.to Rag. Alberta Dainelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 45/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.
